

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 13 giugno 2011, n. 3945
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Art. 1

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 299.309,28, al comune di Acciano la somma complessiva di euro 70.384,51, al comune di Barisciano la somma complessiva di euro 156.293,74, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di euro 13.831,12, al comune di Campotosto la somma complessiva di euro 155.217,70, al comune di Capestrano la somma complessiva di euro 2.207,70, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 18.138,36, al comune di Cocullo la somma complessiva di euro 4.372,48, al comune di Collarmele la somma complessiva di euro 13.615,00, al comune di Fagnano Alto la somma complessiva di euro 90.239,33, al comune di Ocre la somma complessiva di euro 215.005,38, al comune di Ofena la somma complessiva di euro 16.269,50, al comune di Ovindoli la somma complessiva di euro 466,64, al comune di Poggio Picenze la somma complessiva di euro 77.064,50, al comune di Prata D'Ansidonia la somma complessiva di euro 27.882,20, al comune di Rocca di Cambio la somma complessiva di euro 16.728,78, al comune di Rocca di Mezzo la somma complessiva di euro 30.961,16, al comune di Santo Stefano di Sessanio la somma complessiva di euro 16.018,45, al comune di Sant'Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 122.443,48, al comune di Secinaro la somma complessiva di euro 108.640,00, al comune di Tione degli Abruzzi la somma complessiva di euro 26.260,88, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.481.357,22, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2

1. La disciplina dell'articolo 1, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 si applica anche nei confronti dei nuclei familiari che risultano ancora assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o dei MAP sulla base del requisito della casa principale con esito F, successivamente riclassificata con esito B o C pubblicato o notificato, a seguito della rimozione del rischio esterno.
2. Il termine di novanta giorni per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 1 e delle parti comuni dei relativi edifici, decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla data della notificazione o della pubblicazione sull'albo pretorio del comune competente degli esiti di agibilità, se successivi.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

2. Per i lavori di riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari classificate con esito E il comune dispone il termine di inizio e di fine lavori nella comunicazione del contributo definitivo, tenuto conto dei tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo e dei lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o degli aggregati strutturali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3820/2009. Con riferimento ai contributi già concessi, i lavori devono iniziare entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e finire entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune almeno 45 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati perdono il diritto alla utilizzazione di un alloggio del Progetto CASE e dei MAP o del Fondo immobiliare o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, mentre mantengono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione solo per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi.

Art. 4

1. In attuazione dell'legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unità.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 30 giugno 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 6

1. Al fine di concorrere ad assicurare, nei comuni di cui ai decreti articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 7

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di apposti edifici.

2. Gli oneri di cui al comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2011, sono posti a carico dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

3. Al fine di assicurare la massima funzionalità della struttura di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, al comma 2 del medesimo articolo 11 la parola: «quattro» è sostituita dalle seguenti: «*massimo dieci*», nei limiti delle risorse già stanziare.

Art. 8

1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino della funzionalità dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore.
2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4.300.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 9

1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, la parola: «opera» è sostituita dalle seguenti: «*può operare*» e sono abrogate le seguenti parole: «*e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2*».
2. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Commissario delegato elabora il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1 nell'ambito di un comitato di cui fanno parte il Sindaco dell'Aquila, in qualità di Presidente, e gli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.».

Art. 10

1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3942 del 20 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole da: «*provvisorio*» a: «*18 febbraio 2011.*» sono abrogate;
 - b) al comma 1, dopo la parola: «*stoccaggio*» è aggiunta, infine, la seguente parola: «*autorizzati.*»;
 - c) al comma 2, le parole da: «*e il comma 2*» fino alla fine del periodo sono abrogate;
 - d) al comma 2, dopo le parole: «*17 maggio 2011*» sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «*è abrogata.*».
2. L'attuazione di tale articolo non comporta ulteriori oneri a carico dell'erario.

Art. 11

1. In deroga all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il comune dell'Aquila il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 31 agosto 2011.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 giugno 2011, n. 141.